

(N. 400-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica
nella seduta del 23 marzo 1977*

*modificato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 28 settembre 1978 (V. Stampato n. 1337)*

presentato dal Ministro della Difesa

(LATTANZIO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(COSSIGA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

e col Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 ottobre 1978*

Disposizioni in materia di sospensione dei giudizi d'avanzamento nei riguardi dei sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina e dell'Aeronautica nonchè dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 59 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della marina, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali in aspettativa, sospesi dall'impiego, dal servizio o dalle attribuzioni del grado, i sottufficiali, i sottocapi e i comuni imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare non possono essere valutati per l'avanzamento e, se già valutati, conseguire la promozione ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 51 del testo delle norme sul reclutamento, avanzamento e stato dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali in aspettativa, sospesi dall'impiego, dal servizio o dalle attribuzioni del grado, i graduati sospesi dal grado, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

L'articolo 59 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina approvato con regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 914, è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali in aspettativa, sospesi dall'impiego, dal servizio o dalle attribuzioni del grado, i sottocapi brevettati e i sottocapi sospesi dal grado, i sottufficiali, i sottocapi e i comuni imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimenti disciplinari non possono essere valutati per l'avanzamento e, se già valutati, conseguire la promozione.

Nel caso di esito favorevole del procedimento i sottufficiali e militari, se già valutati, o nel caso che debbano ancora essere sottoposti a valutazione, se dichiarati idonei, debbono essere promossi, anche in soprannumero, con la sede di anzianità e la data di promozione che sarebbero loro spettate qualora la promozione non fosse stata per essi sospesa ».

Art. 2.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 51 del testo delle norme sul reclutamento, avanzamento e stato dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica, approvato con regio decreto-legge 3 febbraio 1938, numero 744, sono sostituiti dai seguenti:

« I sottufficiali in aspettativa, sospesi dall'impiego, dal servizio o dalle attribuzioni del grado, i militari di truppa sospesi dal grado, i sottufficiali, i graduati e i militari

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare non possono essere valutati per l'avanzamento e, se già valutati, conseguire la promozione ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 109 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« Sono sospesi il conferimento del grado di vicebrigadiere e la promozione ai gradi superiori di coloro che siano imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o che siano sospesi dall'impiego o dalle attribuzioni del grado ovvero che si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 53 della legge 26 luglio 1961, n. 709, è sostituito dal seguente:

« È sospeso il conferimento della qualifica di guardia scelta o della promozione ad appuntato del militare di truppa che sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare o che sia sospeso dal servizio ovvero che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

di truppa, imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare non possono essere valutati per l'avanzamento e, se già valutati, conseguire la promozione.

Nel caso di esito favorevole del procedimento i sottufficiali e militari, se già valutati o, nel caso che debbano ancora essere sottoposti a valutazione, se dichiarati idonei debbono essere promossi, anche in soprannumero, con la sede di anzianità e la data di promozione che sarebbero loro spettate qualora la promozione non fosse stata per essi sospesa ».

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 5.

L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, è sostituito dal seguente:

« Non può essere valutato per l'avanzamento il sottufficiale o il militare di truppa che sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dal servizio o dalle attribuzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo ».

Art. 6.

Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

Identico:

« I sottufficiali in aspettativa, sospesi dall'impiego, dal servizio o dalle attribuzioni del grado, i militari di truppa sospesi dal grado, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa imputati di procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare non possono essere valutati per l'avanzamento e, se già valutati, conseguire la promozione.

Nel caso di esito favorevole del procedimento i sottufficiali e militari, se già valutati o, nel caso che debbano ancora essere sottoposti a valutazione, se dichiarati idonei debbono essere promossi, anche in soprannumero, con la sede di anzianità e la data di promozione che sarebbero loro spettate qualora la promozione non fosse stata per essi sospesa ».

Art. 6.

Identico.